

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sommario

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Organi di vigilanza

CAPO II° UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 3 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 4 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 5 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 6 Installazione di tende solari
- Art. 7 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 8 Collocamento di condutture

CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 9 Disposizioni di carattere generale
- Art. 10 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 11 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovagli
- Art. 12 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 13 Sgombero della neve
- Art. 14 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed oggetti su aree pubbliche
- Art. 15 Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche
- Art. 16 Pulizia delle vetrine
- Art. 17 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 18 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 18 bis Nettezza del suolo pubblico

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 19 Manutenzione degli edifici
- Art. 20 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 20 bis Collocamento di cartelli e iscrizioni. Affissioni
- Art. 21 Esposizione di biancheria e panni
- Art. 22 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 23 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 24 Raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 25 Smaltimento rifiuti ingombranti ed altri riciclabili
- Art. 26 Giardini e verde pubblico
- Art. 27 Vasche, fontane e fontanili
- Art. 28 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 29 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V°
QUIETE PUBBLICA

- Art. 30 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 31 Uso di strumenti sonori
- Art. 32 Detenzione di cani o altri animali

CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 33 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 34 Materiale di demolizione
- Art. 35 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 36 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 37 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII°
CORTEI E MANIFESTAZIONI

- Art. 38 Cortei funebri ed altre manifestazioni religiose
- Art. 39 Cortei e manifestazioni pubbliche

CAPO VIII°
SANZIONI

- Art. 40 Determinazione delle sanzioni
- Art. 41 Pagamento in misura ridotta

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 42 Entrata in vigore
- Art. 43 Abrogazioni

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano nell'ambito dell'intero territorio comunale, ivi compresi i luoghi privati soggetti a pubblico passaggio. Nel rispetto delle norme a tutela della privata dimora, si applicano altresì nell'ambito degli opifici industriali, negli esercizi pubblici e commerciali ed in qualsiasi altro luogo anche privato, dove si svolgono arti, mestieri ed attività di qualsiasi genere.

Art. 2. Organi di Vigilanza

Alla vigilanza del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento provvedono gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P..

Entro i limiti previsti dalla Legge, e limitatamente alle norme attinenti alle funzioni loro attribuite dall'ordinamento dell'Amministrazione, è altresì tenuto al controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento, il personale amministrativo ed ausiliario dell'Ufficio Tecnico Comunale, dotato di apposita tessera di riconoscimento.

CAPO II° UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dai provvedimenti deliberativi adottati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

L'attività di carico e scarico delle merci, qualora comporti l'ingombro del suolo pubblico, è soggetta a preventivo permesso rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale, secondo quanto prescritto dall'apposito Regolamento disciplinante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sotto la stretta osservanza delle medesime norme.

Art. 5 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa, nonché le eventuali ulteriori

prescrizioni che l'Ufficio di Polizia Locale riterrà opportuno impartire.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 6 **Installazione di tende solari**

1) Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, la sporgenza delle tende solari poste ai piani terreni degli edifici, misurata dal vivo del muro al loro limite esterno, non deve superare il 50 % della larghezza del marciapiede, mantenendo comunque libera una distanza non inferiore a cm. 80 dal bordo carreggiata, misurata dal margine del marciapiede al lato esterno della tenda nella posizione di massima estensione.

2) Le tende poste al piano terreno degli edifici, che si protendono su percorsi pedonali, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,20, misurata dal piano del marciapiede o in assenza dal piano della strada.

3) Le tende solari collocate ai piani superiori degli edifici, come pure altri simili infissi, non devono sporgere di oltre 40 cm. dal bordo dei davanzali delle finestre o dei parapetti dei balconi.

4) Le tende solari poste ai piani terreni degli edifici, che si protendono su aree prive di marciapiede rialzato o diversamente delimitato, devono essere collocate ad altezza e sporgenza, valutata caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5) La collocazione di tende verticali nei vani delle arcate e dei portici, può essere autorizzata alle condizioni poste caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La collocazione di tende solari ed altri simili infissi su edifici di interesse storico o artistico, è autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Edilizio e dalle Leggi disciplinanti la materia.

6) Tutte le tende devono essere mobili e collocate in modo tale da non occultare la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità né limitare la visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali.

Art. 7 **Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Sulla strada è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini od attrezzature similari ed eccezione delle aree site nei parchi pubblici ed appositamente allestite. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 8 **Collocamento di condutture**

1) Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono concesse dall'Ufficio Tecnico

Comunale in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2)Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3)Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o degli Agenti di Polizia Locale, le condotte, le tubazioni, gli impianti di cui sopra quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4)Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5)Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, dalla manutenzione e dalla riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6)I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

7)Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

8)L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

9)In tutti i casi in cui la collocazione o riparazione di condutture, linee elettriche o telefoniche, comporti la manomissione del suolo pubblico, il ripristino dello stesso dovrà avvenire con le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il grado di finitura del ripristino dovrà essere in ogni momento garantito dal concessionario del servizio, fino alla scadenza del periodo di un anno dall'ultimazione dei lavori.

CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 9 Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto.

Art. 10

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 11

Disposizioni per i commercianti ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

E' proibito ai titolari di esercizi commerciali e pubblici ed altre attività similari, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dai rispettivi esercizi.

Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o comunque dell'area antistante al suo esercizio.

Art. 12

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale. Taglio delle siepi

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti, salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili. Detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

I detentori di giardini privati che confinano con aree pubbliche hanno l'obbligo di potare le siepi di cinta e gli alberi in prossimità della recinzione, in maniera tale per cui non vi siano rami e/o arbusti di alcuna sorta che si sporgano sulle predette aree.

Restano esclusi dalle competenze degli Organi di cui al precedente art. 2, tutti i casi rientranti tra i rapporti di vicinato disciplinati dal Codice Civile o dai regolamenti condominiali.

Art. 13

Sgombero della neve

Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili devono tenere sgombro il marciapiede o, quando questo non esiste, una corsia di metri 2 (due) di larghezza antistante la loro proprietà, dalle ore 08.00 alle ore 19.00. La neve rimossa non deve invadere la carreggiata stradale ed ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

I proprietari di immobili devono provvedere in tempo di gelo a spargere sui marciapiedi antistanti le loro proprietà sale, sabbia o altro materiale idoneo per renderli non scivolosi.

Art. 14

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed oggetti su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio e la riparazione di veicoli o altri oggetti di qualsiasi genere.

E' consentito procedere alla riparazione di veicoli quando il guasto è determinato da forza maggiore o cause fortuite e limitatamente ad operazioni finalizzate alla tempestiva rimozione del mezzo.

Art. 15

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

L'esercizio delle attività industriali, artigianali, commerciali in sede fissa e similari non devono in alcun modo estendersi al di fuori dei locali all'uopo destinati. Solo eccezionalmente e per comprovate esigenze e necessità, potranno essere accordate deroghe da parte dell'Ufficio Polizia Locale.

Art. 16

Pulizia delle vetrine

La pulizia delle vetrine degli esercizi che comporta l'uso di scale, sgabelli o altre attrezzature similari, la cui collocazione sul suolo pubblico costituisce intralcio o comunque limitazione del libero passaggio degli utenti della strada, dovrà essere effettuata negli orari di minor transito.

Art. 17

Disposizioni riguardanti gli animali

E' fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali qualora circolino in aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

Gli stessi hanno altresì l'obbligo di raccogliere gli escrementi eventualmente prodotti dagli animali e di introdurli negli appositi contenitori e quindi depositarli nei cestini portarifiuti.

Limitatamente alla raccolta degli escrementi, lo stesso obbligo incombe sui conduttori degli animali da soma e da tiro.

Art. 18

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, nonché il loro posizionamento sui veicoli in sosta.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'Ufficio Polizia Locale.

Art. 18 bis
Nettezza del suolo pubblico

Fatta salva la normativa specifica in materia, è vietato gettare o abbandonare rifiuti, carta, involucri o materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posacenieri o adottare comportamenti simili.

I cittadini devono servirsi degli appositi portarifiuti e, qualora questi fossero pieni, devono utilizzare quello più vicino.

I cittadini devono servirsi della piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la disciplina della raccolta differenziata porta a porta, attenendosi agli orari e alle modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti in visione presso la piattaforma ecologica.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche in prossimità della piattaforma ecologica e sullo sbocco del carraio d'accesso.

E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 19
Manutenzione degli edifici

1)I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati.

2)E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3)I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

4)Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5)E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6)Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

7)I proprietari ed i conduttori dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

8)I proprietari ed i conduttori di edifici industriali ed artigianali oltre all'obbligo di cui al comma precedente, devono provvedere alla costante pulizia dell'area pubblica prospiciente il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

9)I rifiuti raccolti dovranno essere depositati negli appositi contenitori messi collocati in loco a cura della Pubblica Amministrazione, la quale provvederà al loro svuotamento.

Art. 20
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 20 bis
Collocamento di cartelli e iscrizioni. Affissioni

Salvo quanto espressamente disposto dalle norme vigenti è vietato:

- a) apporre sui muri, sui pali dell'illuminazione pubblica e in luoghi prospicienti la pubblica via insegne, cartelli, iscrizioni, disegni e manifesti;
- b) effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 21
Esposizione di biancheria e panni

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre e dai terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 22
Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08.00 sino alle ore 10.00 del mattino.

Tali operazioni dovranno comunque essere effettuate in modo tale da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 23
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' consentito il deposito nei pressi dell'accesso all'edificio dei contenitori dei rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento, richiamato dal successivo articolo 24.

Art. 24
Raccolta differenziata dei rifiuti

La raccolta differenziata dei rifiuti è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 25
Smaltimento rifiuti ingombranti ed altri rifiuti riciclabili

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e di altri rifiuti riciclabili è disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 26
Giardini e verde pubblico

Nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdurre veicoli, compresi ciclomotori e velocipedi;
- b) calpestare o coricarsi sui tappeti erbosi, sdraiarsi sulle panchine;
- c) danneggiare o sporcare le panchine e le altre attrezzature ivi presenti, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendere o appoggiare sugli alberi oggetti, scagliare pietre o altri oggetti, danneggiare in qualsiasi modo gli alberi e le aiuole;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- e) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone;

E' vietato l'utilizzo improprio delle attrezzature situate nei parchi e giardini pubblici ovvero l'utilizzo delle stesse da parte di persone non rientranti nei limiti di età fissati dall'Amministrazione Comunale.

E' consentito introdurre nei parchi e giardini pubblici, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini ed altri simili giocattoli. A parziale deroga di quanto stabilito dalla lettera a) del primo comma del presente articolo, è consentito transitare per parchi e giardini pubblici conducendo a mano velocipedi.

Le disposizioni previste dal comma 1° lettere b) e c) del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 27
Vasche, fontane e fontanili

E' proibito gettare nelle fontane, nelle vasche e nei fontanili pubblici pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' altresì vietato abbandonarvi e/o rilasciarvi pesci, tartarughe d'acqua, anitre ed altri animali. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o nei fontanili pubblici.

Art. 28
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, è vietato dormire o compiere atti contrari alla pubblica decenza.

E' vietato soddisfare bisogni corporali in luogo pubblico o in luoghi privati soggetti a pubblico

passaggio.

Art. 29

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

Fatte salve le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, le recinzioni devono essere realizzate previa autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, con muratura, cancellata o altre strutture di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti o compromettere il decoro dell'ambiente circostante.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

Art. 30

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1) Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati salvo espressa autorizzazione da parte degli Organi Pubblici preposti.

2) Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3) Salva speciale autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino. Nei giorni festivi e il giorno di sabato il divieto si protrae fino alle ore 08.00.

4) Comunque, nelle vicinanze di strutture sanitarie, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere o attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

5) L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Art. 31

Uso di strumenti sonori

Gli strumenti sonori e gli apparecchi radiofonici e televisivi devono essere usati in modo tale da non provocare disturbo alla quiete del vicinato. Particolare riguardo dovrà essere osservato nell'utilizzo di tali apparecchi negli orari compresi tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00.

I proprietari o i conduttori di edifici dotati di sistema di allarme, dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad impedire, in caso di accensione di segnale acustico, che lo stesso protragga l'emissione sonora per oltre un'ora.

Art. 32
Detenzione di cani o altri animali

Coloro che detengono cani o altri animali devono adottare ogni cautela affinché gli stessi non rechino disturbo, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, alla quiete del vicinato.

Oltre a quanto previsto dalle Leggi statali e regionali vigenti in materia, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e, se di taglia media o grande, muniti anche di idonea museruola.

Nel centro abitato è consentito detenere animali da cortile, purché in condizioni igieniche e in numero tale da non arrecare disturbo al vicinato e alla quiete pubblica e da evitare che esalazioni sgradevoli si diffondano nelle adiacenti proprietà private o pubbliche.

CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 33
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 34
Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 35
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 36
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 37
Veicoli adibiti al servizio pubblico
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al conducente o comunque distrarlo durante la guida;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume, possano risultare molesti o pericolosi per gli altri passeggeri;
- 10) tenere comportamento molesti o offensivi per gli altri passeggeri;
- 11) portare cani se non muniti di apposita museruola e trattenuti al guinzaglio ed ogni altro animale se non rinchiuso in idoneo contenitore.
- 12) distribuire oggetti o stampe a qualsiasi scopo, esercitare qualsiasi forma di commercio, anche a scopo di beneficenza, senza preventiva autorizzazione delle competenti Autorità;

Nei mezzi di pubblico trasporto è fatto obbligo ai viaggiatori che restano in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII
CORTEI E MANIFESTAZIONI

Art. 38
Cortei funebri ed altre manifestazioni religiose

I cortei funebri, muovendosi dal luogo dove si trova l'estinto, per raggiungere il luogo di culto o il camposanto, devono percorrere l'itinerario più breve rispettando la segnaletica stradale vigente. Devono in ogni caso attenersi alle eventuali disposizioni impartite al momento dai competenti organi di polizia stradale.

Le processioni ed altre manifestazioni religiose con cortei di veicoli o persone, devono svolgersi seguendo gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio Polizia Locale, nel rispetto della segnaletica stradale vigente.

Art. 39
Cortei e manifestazioni pubbliche

I cortei organizzati nell'ambito di manifestazioni pubbliche di interesse politico, sindacale, sportivo, culturale, folcloristico e simili, devono svolgersi seguendo gli itinerari preventivamente autorizzati, nel rispetto della segnaletica stradale vigente.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 40 Determinazione delle sanzioni

Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate secondo le disposizioni generali previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, entro il limite minimo di Euro 25,00 e massimo di Euro 500,00, stabiliti dall'Art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali), così come introdotto dalla Legge 16.1.2003, n. 3.

Art. 41 Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento il trasgressore e gli obbligati in solido, sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'Art. 16 Legge 24.11.1981, n. 689, mediante versamento degli importi di seguito elencati, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione:

Articolo	comma	Sanz.minima €	sanz. massima €	p.m.r€
5	5°	25,00	105,00	35,00
6	tutti	25,00	200,00	50,00
7	tutti	25,00	105,00	35,00
8	2,3,4,6,9	80,00	500,00	160,00
8	7	80,00	500,00	160,00
9		25,00	200,00	50,00
10		25,00	200,00	50,00
11	tutti	25,00	200,00	50,00
12	1,2	30,00	200,00	60,00
13	tutti	30,00	200,00	60,00
14		25,00	90,00	30,00
15		60,00	500,00	120,00
16		25,00	90,00	30,00
17	tutti	25,00	500,00	50,00
18		30,00	200,00	60,00
18 bis	tutti	25,00	200,00	50,00
19	1,5	50,00	500,00	100,00
19	2,3,9	30,00	200,00	60,00
19	4	60,00	500,00	120,00
19	7	25,00	200,00	50,00
19	8	35,00	250,00	70,00
20	tutti	30,00	200,00	60,00
20 bis	tutti	25,00	200,00	50,00
21		25,00	90,00	30,00
22	tutti	25,00	90,00	30,00
23	tutti	25,00	200,00	50,00
24	tutti	25,00	200,00	50,00
25	1,2	35,00	250,00	70,00

25	3	60,00	500,00	120,00
26	tutti	25,00	90,00	30,00
27	tutti	25,00	90,00	30,00
28	tutti	25,00	90,00	30,00
29	tutti	30,00	200,00	60,00
30	1	80,00	500,00	160,00
30	2,3,4,5	30,00	200,00	60,00
31	tutti	30,00	200,00	60,00
32	tutti	25,00	500,00	50,00
33	tutti	40,00	300,00	80,00
34		35,00	250,00	70,00
35		25,00	90,00	30,00
36		60,00	500,00	120,00
37	tutti	25,00	90,00	30,00

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni stabilite da Leggi statali e Regionali per le fattispecie non espressamente considerate nel presente articolo.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al perfezionamento degli atti di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 43 Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti i provvedimenti precedentemente adottati, che disciplinano le fattispecie trattate negli articoli precedenti o che comunque risultano con esse incompatibili.